

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Trattamento dei dati personali

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 – Notificazione
- Art. 6 – Responsabile
- Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 – Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 10 – Modalità di trattamento e di raccolta dei dati personali e conservazione delle registrazioni
- Art. 11 – Obbligo degli operatori
- Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 13 – Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 14 – Sicurezza dei dati
- Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 – Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 17 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 18 – Comunicazione

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 19 – Tutela

CAPO V – MODIFICHE

- Art. 20 – Modifiche regolamentari

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 21 – Norma di rinvio
- Art. 22 – Pubblicità del Regolamento
- Art. 23 – Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Cattolica.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per “titolare”, l'Ente Comune di Cattolica, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in

qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità

2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Cattolica - Corpo di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale che gestisce l'intero sistema, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza urbana.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Cattolica, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, n.112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dalle normative comunali, provinciali e regionali in materia.
3. Tale impianto è destinato ad assolvere funzioni riconducibili essenzialmente a:
 - *osservazione diretta da remoto* (gli apparati consentono di osservare una determinata area quando, in presenza di particolari eventi, se ne ravvisi l'esigenza. Il sistema effettua una vera e propria attività di vigilanza sulle persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto);
 - *videoregistrazione* (il sistema è in grado di registrare le immagini riprese da tutte le telecamere nelle modalità definite nel successivo art. 10).

La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale e delle altre forze di polizia.

4. L'impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato:
 - a) a prevenire e reprimere le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di determinate aree monumentali;
 - d) al monitoraggio del traffico (veicoli, pedoni e natanti);
5. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
6. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

1. Il Comune di Cattolica nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte nel Comune di Cattolica presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli

effetti dell'art. 2, lett. e), da nominare con apposito decreto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo della centrale operativa

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato dal Comandante.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati del trattamento dei dati designati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.
2. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.

3. I preposti andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
7. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti di registrazione.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di trattamento e di raccolta dei dati personali e conservazione delle registrazioni

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle

finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 4, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale. L'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle singole apparecchiature e delle sale di controllo, le ragioni delle scelte operate in termini di necessità di installazione delle stesse e delle relative modalità di funzionamento sono contenuti nel progetto di videosorveglianza urbana redatto dal Settore 2 in collaborazione con l'ufficio CED, approvato con delibera di giunta n. 97 del 15/07/2015.

3. Le telecamere del sistema di videosorveglianza disciplinato dal presente regolamento consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario (telecamere cosiddette night & day). Le telecamere saranno di due tipologie distinte:

A) Telecamera di rete dotata di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico digitale motorizzato;

B) Telecamera di rete fissa, dotata di obiettivo fisso o varifocale, e campo visivo fisso (normale/teleobiettivo/ampio angolo).

Gli apparati saranno collegati in rete dati privata (del Comune di Cattolica) a fibre ottiche ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale (server) presso il Sistema Informativo dell'Ente. In questa sede sono archiviate, su supporti magnetici (hard disk) o, se necessario, ottici. Tali telecamere sono configurabili anche tramite un dispositivo software c.d. "maschera di privacy", che consente di oscurare le aree che non devono essere oggetto di monitoraggio. La visualizzazione in tempo reale delle immagini avverrà mediante monitor dedicato. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria il termine massimo di conservazione delle immagini è prorogato di una settimana. Al termine del suddetto periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione.

5. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno archiviate su supporto informatico, ottico, al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di polizia.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio presente nelle telecamere di tipo "A", da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Cattolica, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del *Codice in materia di protezione dei dati personali* (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni) e dal *Provvedimento Generale sulla videosorveglianza* (emanato dal Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010 e successive modifiche ed integrazioni), si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle zone in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportato il simbolo di una telecamera e la dicitura: "Comune di Cattolica- Area videosorvegliata e le relative finalità di cui all'art. 4 comma 4 del presente Regolamento".
2. Il Comune di Cattolica, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, o ad associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente oppure utilizzando il modulo di richiesta predisposto dalla Polizia Municipale (allegato 1 "richiesta di accesso a

videoregistrazioni”) seconda la procedura per l’accesso alle immagini (allegato 2 “procedura per l’accesso alle immagini”).

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3, nei locali della sala controllo del Comando della Polizia Municipale di Cattolica, dove sono custoditi i videoregistratori digitali.
2. La sala di controllo presso il Comando della Polizia Municipale del Comune di Cattolica è ubicata in locali non accessibili al pubblico.
3. In questi locali può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull’utilizzo dell’impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
4. Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.
5. L’utilizzo dei videoregistratori digitali (storage server) compatti rende difficoltoso la rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini. In ogni caso di manomissione o di furto dei videoregistratori non è possibile accedere direttamente alle immagini registrate se non attraverso l’utilizzo dello specifico programma applicativo.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili con gli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell’impianto attivato.

Art. 16 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Cattolica a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V MODIFICHE

Art. 20 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica Rimini e agli Organi di Polizia.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 21 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal *Codice in materia di protezione dei dati personali* (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni), dal *Provvedimento Generale sulla videosorveglianza* (emanato dal Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010 e successive modifiche ed integrazioni) che aggiorna, modifica e sostituisce il precedente provvedimento del 29 novembre 2000 (c.d. “decalogo”).

Art. 22 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso Regolamento sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale

che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.